

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
PRESSO L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO FORENSE DI ROMA
ai sensi dell'art. 68 comma 2 CCII

DEBITORE: STEFANIA RIZZO assistita da **Avv. Daniele Nigro**

GESTORE: **Avv. Silvia Volpicelli**

La sottoscritta Avv. Silvia Volpicelli, con studio in Roma alla Via Padre G.A. Filippini 109, iscritta all'Albo degli Avvocati di Roma al n. A33578, c.f. VLPSLV76L58H501I, pec silviavolpicelli@ordineavvocatiroma.org in qualità di gestore dell'OCC Forense di Roma, iscritto alla Sezione A del Registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 4 DM 202/2014 al n. 33

PREMESSO CHE

In data 15/11/2023 la signora STEFANIA RIZZO, nata a [REDACTED] il [REDACTED], ed ivi residente alla [REDACTED], c.f. RZZSFN63T62H501H, presentava, per il tramite del proprio legale, Avv. Daniele Nigro, c.f. NGRDNL82E30G337F, del Foro di Lodi, istanza di avvio di procedura di sovraindebitamento presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento Forense di Roma (d'ora in avanti OCC), prot. n. 24054/23 (**all. 01**).

La sottoscritta, già nominata con provvedimento del Referente OCC, in data 17/11/2023 accettava l'incarico di gestore della crisi da sovraindebitamento per assistere la signora Rizzo nella procedura di sovraindebitamento cui veniva assegnato il n. 99/23 sottoscrivendo espressa dichiarazione di indipendenza (**all. 02**).

In relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra la scrivente, anche ai sensi dell'art. 11 DM 202/2014,

DICHIARA



- di essere iscritta nell'elenco dei Gestori dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento Forense di Roma presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma OCC;
- che l'OCC Forense di Roma è stato iscritto al numero progressivo 33 del Registro del Ministero della Giustizia;
- di non essere legata alla debitrice ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e, segnatamente, non è interdetto, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore o se questi è una società od un ente, non è amministratore coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- di non avere, neppure per il tramite di soggetti, con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni di attività di lavoro subordinato o autonomo in favore della debitrice.

Ciò premesso, la sottoscritta gestore della crisi, espone la presente relazione che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68 comma 2 CCII, deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del sovraindebitato ai fini della concessione del finanziamento.

-Sulle condizioni preliminari di ammissibilità



La sottoscritta ha verificato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 69 comma 1 CCII e più precisamente che la signora Rizzo:

- si trova in uno stato di sovraindebitamento come definito dall'art. 2 comma 1 lett c) CCII ovvero *“lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa e ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*; precisamente la signora Rizzo si trova in uno stato di insolvenza in quanto ha accumulato diversi inadempimenti che dimostrano come Ella non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; in particolare gli inadempimenti e i fatti che dimostrano tale incapacità verranno analiticamente menzionati nei successivi paragrafi della presente relazione ed attengono principalmente all'escussione di una fideiussione rilasciata a suo tempo in favore [REDACTED] per scoperto di conto corrente ed altri finanziamenti che non le consentono di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- può essere qualificata *“consumatore”* ai sensi dell'art. 2 lett. e) CCII considerato che le obbligazioni che intende ristrutturare con il presente piano sono state assunte esclusivamente per scopi estranei ad attività di impresa, commerciale, artigiana o professionale. Per mero scrupolo, considerato che tra i debiti della signora Rizzo di cui la stessa intende chiedere la ristrutturazione ve ne è uno, di ingente importo, generato da rilascio di fideiussione, si rammenta che il soggetto fideiussore può sempre accedere alla procedura riservata ai consumatori, al di là della natura dei debiti garantiti, semplicemente a patto di aver prestato la garanzia per ragioni estranee a qualsiasi attività imprenditoriale o professionale. Ciò che conta, dunque, è verificare per quale scopo i debiti siano stati contratti non dal debitore garantito, ma dal garante. Sul punto si precisa sin da ora che la signora Rizzo ha dichiarato di aver rilasciato fideiussione esclusivamente in virtù del proprio legame affettivo con il debitore principale, ovvero [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]



████████████████████ e non per scopi imprenditoriali e professionali;

- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- non è stata esdebitata nei 5 anni precedenti la domanda; né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, come si dirà meglio nel prosieguo;
- ha fornito tutta la documentazione idonea a ricostruire in modo completo e attendibile la propria situazione economica e patrimoniale finanziaria;

Inoltre, la signora Stefania Rizzo risiede nel Comune di Roma, come da certificato in atti, e conseguentemente il Tribunale di Roma risulta essere quello competente a valutare la domanda di ammissione alla procedura di sovraindebitamento dalla stessa richiesta.

Al fine di predisporre la presente relazione il gestore ha eseguito il controllo dei dati documentali forniti dal debitore mediante accesso diretto alle Banche Dati Pubbliche ed altresì tenuto alcuni incontri con la debitrice e/o il suo legale, anche a mezzo di collegamento da remoto, e ha rivolto agli stessi diverse richieste atte a fornire ulteriori documenti e/o chiarimenti sulla situazione patrimoniale e reddituale rispetto a quanto addotto a corredo della domanda di avvio presentata presso l'OCC e chiarimenti sulle cause dell'indebitamento e sulle ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte.

La signora Rizzo ha soddisfatto le richieste del gestore dimostrandosi sempre disponibile a fornire tutto quanto necessario ad illustrare la propria situazione finanziaria, economica e patrimoniale in modo completo, veritiero e trasparente onde permettere una completa *disclosure* in favore del Giudice e degli stessi creditori.

-Sulla documentazione prodotta dal debitore utile alla stesura della relazione particolareggiata



La proposta di ristrutturazione dei debiti, come formulata dalla debitrice, contiene gli elementi previsti dall'art. 67 comma 1 CCII ed è corredata di tutta la documentazione prevista dal successivo comma 2; in particolare:

- a) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

La relazione è stata elaborata utilizzando la documentazione prodotta dal debitore a corredo della domanda, ed ivi allegata, opportunamente integrata nel corso della redazione della presente relazione a richiesta della scrivente.

-Sulle attività preliminari del gestore della crisi

Il sottoscritto Gestore della crisi ha provveduto ad eseguire le comunicazioni previste dall'art. 68 comma 4 CCII in data 24/11/2023 (all. 03).

In data 09/01/2024 la Regione Lazio – Area decentrata Tassa Automobilistica Lazio Nord e Sud ha comunicato di non vantare crediti nei confronti della signora Rizzo (all.03a).

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Roma con comunicazione pec del 03/01/2024 ha comunicato alla scrivente che *“Con riferimento alle attività di consolidamento della esposizione debitoria erariale non iscritta a ruolo a carico di RIZZO STEFANIA, si comunica che, ad oggi, non risultano debiti.”.* (all.03b)

L'Agenzia delle Entrate Riscossione con comunicazione pec del 12/01/2024 ha inviato alla scrivente certificazione del debito presente sull'ambito territoriale di Roma alla data del 09/01/2024 con allegato estratto di ruolo con specifica per singolo Ente creditore (all. 03c).



La scrivente ha altresì provveduto a svolgere le seguenti attività istruttorie, anche mediante accesso al cassetto fiscale e alle altre banche dati pubbliche:

- verifica estratti di ruolo Agenzia delle Entrate Riscossione;
- richiesta ed esame visure catastali e ipotecarie;
- richiesta ed esame delle visure del Pubblico Registro Automobilistico;
- richiesta ed esame visura protesti;
- richiesta ed esame visura camerale su nominativo.
- esame visura Crif (allegata al ricorso);
- esame visura Centrale Allarme Interbancaria (allegata al ricorso);
- esame visura Banca di Italia (allegata al ricorso);
- verifica posizione debitoria presso gli istituti di credito, finanziatori, altri soggetti creditori come risultanti dalla documentazione prodotta;
- esame casellario giudiziale e carichi pendenti (**all.04**).

Tutto ciò premesso ed accertato il Gestore

PRESENTA LA SEGUENTE
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

INDICE:

- 1. Dati anagrafici del debitore e composizione del nucleo familiare;*
- 2. Situazione debitoria del consumatore sovraindebitato: elenco dei creditori (art. 67 comma 2 lett a) CCII);*
- 3. Consistenza e composizione del patrimonio della richiedente (art. 67 comma 2 lett. b) CCII);*
- 4. Situazione Reddituale del debitore e del suo nucleo familiare con indicazione delle spese necessarie al mantenimento della famiglia;*
- 5. Atti straordinari compiuti negli ultimi cinque anni (art. 67 comma 2 lett c CCII);*
- 6. Verifica procedimenti pendenti;*
- 7. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (ai sensi dell'art 68 comma 2 lett. a) CCII;*
- 8. Esposizioni delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (art. 68 comma 2 lett. b) CCII;*
- 9. Esposizione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore;*
- 10. Valutazione del merito creditizio;*
- 11. Indicazione presunta dei costi della procedura;*
- 12. Valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo dalla domanda.*



1. DATI ANAGRAFICI DEL DEBITORE E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Dati anagrafici debitore

Nome e cognome: Stefania Rizzo

Data e luogo di nascita: [REDACTED]

Codice fiscale: c.f. RZZSFN63T62H501H

Residenza: [REDACTED]

Stato civile: libero, già coniugata con [REDACTED] alla cui unione sono nati [REDACTED]

Situazione occupazione: lavoratore dipendente assunta con contratto a tempo indeterminato a far data dal 01/07/2015 presso [REDACTED]

Composizione nucleo familiare

Come da certificato di stato di famiglia estratto dal Comune di Roma in data 21/01/2023 prodotto dalla richiedente, e successivamente verificato in data 03/05/2024 dal sottoscritto Gestore mediante accesso al sito ANPR (**all.05**), il nucleo familiare della signora Stefania Rizzo risulta così composto:

Posizione familiare	Cognome Nome	Luogo e data nascita	Codice fiscale
Richiedente la procedura	Stefania Rizzo	Roma 22/12/1963	RZZSFN63T62H501H
Figlio maggiorenne convivente	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]
Figlia maggiorenne convivente	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]

Si rappresenta sin da ora che la signora Rizzo risultava coniugata con il sig. [REDACTED] con il quale ha contratto matrimonio concordatario in data 01/06/1996 e dalla cui unione sono nati [REDACTED] come sopra generalizzati. Successivamente il Tribunale di Roma con decreto del 25/01/2006 ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e poi, con sentenza n. 14831/2015, relativamente al solo status, è stata dichiarata la



cessazione degli effetti civili del matrimonio, con successiva sentenza relativamente alle condizioni economiche n.1419/2018.

2. SITUAZIONE DEBITORIA DEL CONSUMATORE SOVRAINDEBITATO: ELENCO DEI CREDITORI (art 67 comma 2 lett a CCII)

Nell'espletamento del proprio incarico, la scrivente ha trasmesso via PEC le richieste di precisazione del credito in data 17/04/2024 – 19/04/2024 e 03/05/2024 a tutti i creditori, precisamente:

- Fino 1 Securitisation S.r.l. e per essa Dovalue S.p.A. (**all.06**);
- Ford Credit Italia S.p.A. (**all.07**);
- Deutsche Bank S.p.A. (**all.08**);
- Ama S.p.A. (**all.09**);
- Agos Ducato S.p.A. (**all.10**);
- Ing Bank NV (**all.11**).
- Intesa San Paolo S.p.A. (**all.12**);

Sulla base della documentazione prodotta e dalle informazioni fornite dalla signora Rizzo, nonché dai riscontri effettuati dalla scrivente gestore della crisi, la posizione debitoria della signora Rizzo può individuarsi complessivamente in € 419.816,25, di cui tuttavia € 232.737,00 per fideiussione ad oggi non contestata essendo in corso il regolare adempimento dell'obbligazione principale da parte degli obbligati, e conseguentemente il debito ad oggi accumulato dalla signora Rizzo è pari ad € 187.079,25, oltre spese di procedura (compenso OCC, spese, compenso legale che ha assistito la signora Rizzo). Precisamente nei confronti della signora Rizzo pendono le seguenti posizioni debitorie, suddivise in classi.

IN PREDEDUZIONE:

- **O.C.C. Forense di Roma**, corrente in Roma Piazza Cavour Palazzo di Giustizia snc, per l'importo di € 2.436,99, incluso il compenso del sottoscritto gestore. Infatti in data 16/04/2024 la signora Rizzo ha sottoscritto per accettazione preventivo per l'importo complessivo di € 3.778,99 (**all. 13**) a cui devono essere detratti gli acconti già versati tramite apporto di finanza esterna; in particolare il primo acconto pari ad € 200,00 è stato corrisposto a mezzo bonifico dalla signora Rizzo in data 13/11/2023 (**all. 13a**), mentre il secondo a mezzo bonifico bancario di €



1.142,00 eseguito in data 18/06/2024 (**all.13b**), ai sensi dell'art 6 comma 1 lett. a) CCII;

IN PRIVILEGIO:

- **Avv. Daniele Nigro**, con studio in Lodi alla via Magenta 27, pec pec@pec.studionigro.eu richiedente la somma di € 2.500,00 oltre iva e cpa e quindi complessivamente € 3.172,00 a titolo di compensi per assistenza legale della signora Rizzo nella presente procedura come concordato con la stessa, come da preventivo allegato al ricorso introduttivo, *in privilegio ex art 2751 n. 1 c.c.*, come richiesto;
- **Azienda Municipale Ambiente S.p.A. Roma in forma abbreviata AMA S.p.A.**, corrente in Roma, Via Calderon de la Barca 87, pec amaroma@pec.amaroma.it, per la somma complessiva di € 1.552,13 per Tariffa Rifiuti (Ta.Ri) in virtù delle fatture: - n. 11802212597 del 08/10/2018 di € 970,14; - n. 112102315776 del 18/11/2021 per € 259,99; - n. 112201002488 del 22/06/2022 per € 167,48; - n. 112202367853 del 08/11/2022 per l'importo di € 154,52. La fatture sono state tutte allegate al ricorso introduttivo. Ad oggi non si è ricevuto riscontro alcuno alla richiesta di precisazione del credito inviata dalla scrivente, pertanto l'importo indicato si basa esclusivamente sulla documentazione prodotta dalla signora Rizzo. Si rappresenta altresì che gli importi di cui alla fattura n. 11802212597 del 08/10/2018 pari ad € 970,14 risulterebbero prescritti non avendo ricevuto la signora Rizzo entro il termine decadenziale di 5 anni (prorogato al 26/03/2024 per effetto della sospensione dei termini dovuti al COVID) alcun avviso di accertamento in merito. Detto credito gode tuttavia di privilegio ex art. 2752 comma 3 c.c.
- **Agenzia delle Entrate Riscossione**, corrente in Roma alla Via Grezar 14, cf e PI 13756881002, pec protocollo@pec.agenziaentrateriscossione.gov.it, per la somma complessiva di € 10.270,47 come da certificato inviato a mezzo pec in data 12/01/2024 alla data del 09/01/2024 di cui € 9.800,97 per imposte, € 15,16 per diritti di notifica, € 209,06 per interessi di mora, € 183,30 per aggio a carico del contribuente ed € 61,98 per spese esec. tabellari. Si precisa che il su indicato credito è così suddiviso per singolo ente creditore:



- Comune di Roma -Polizia Urbana per € 927,26 (contravvenzioni al codice della strada);
 - Amministrazione Finanziaria Centro Operativo di Pescara per € 6.186,40 (IRPEF anni 2015, 2016 e 2017);
 - Amministrazione Finanziaria Direzione Provinciale II Roma – Ufficio Territoriale Roma 7 Acilia per € 3.156,81 (IRPEF 2013 e 2018).
- Detto credito è assistito da privilegio ex art 2752 c. 1 e c. 4 c.c. per € 8.873,71, mentre è da considerarsi in chirografo per il residuo pari ad € 1.396,76.

IN CHIROGRAFO, oltre ad Agenzia Entrate Riscossione per la quota degradata a chirografo come sopra indicato:

- **Fino 1 Securitisation S.r.l.**, corrente in Milano, 20122, Viale Brenta 18B, codice fiscale 09966380967, pec fino1.pec@actaliscertymail.it, **e per essa quale mandataria Dovalue S.p.A.**, corrente in Verona, 37135, Viale dell'Agricoltura 7, pec dovalue.pec@actaliscertymail.it, quest'ultima anche domiciliata nel procedimento esecutivo mobiliare presso terzi pendente presso il Tribunale Civile di Roma recante n. RGE 9518/2021 Dott.ssa. Liverani presso l'Avv. Emanuele dell'Ali, in virtù di sentenza di condanna di pagamento n. 1128/2014 che ha definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da Unicredit Credit Management Bank quale mandataria di Unicredit Corporate Banking n. 14706/09 emesso nei confronti di Stefania Rizzo quale fideiussore e ██████████ quale obbligato principale; per il tramite dell'Avv. Dell'Ali il creditore ha precisato con comunicazione pec del 02/05/2024 alla data del 15/11/2023 (deposito della domanda presso l'OCC) il proprio credito in complessivi € 129.058,06 (di cui €122.088,64 per capitale ed € 6.969,42 per interessi) (**all. 14**). Si rappresenta che il debito trae origine da fideiussione rilasciata dalla signora Rizzo nel luglio 2004 (**all. 14a**) con il limite di € 130.000,00 in favore ██████████ per uno scoperto di conto corrente a quest'ultimo intestato come risulta anche dalla stessa sentenza prodotta. La signora Rizzo nel corso dei colloqui ha espressamente dichiarato di non aver assunto la qualità di fideiussore per scopi imprenditoriali o professionali, mai avendo partecipato all'attività ██████████, bensì esclusivamente, e non vi è



ragione per dubitarlo, per ragioni di *affectio* nei confronti di quest'ultimo e quindi in virtù del legame [REDACTED].

- **Agos Ducato S.p.A.**, corrente in Milano, al Viale Fulvio Testi 280, partita iva 01340740156, pec agosducato@legalmail.it, richiedente la somma complessiva di € 4.642,32, come da precisazione del credito inviata a mezzo pec in data 19/04/2024 (**all. 15**), in virtù di contratto di apertura di credito revolving a tempo indeterminato con carta sottoscritto in data 30/07/2010; il contratto inviato dal creditore prevede TAN 14%, un limite di utilizzo di € 5.000,00 con rimborso rateale mensile di € 150,00 (3% del fido concesso) (**all. 15a**).
- **Deutsche Bank S.p.A. – Divisione Deutsche Bank Easy** – corrente in Milano, Piazza del Calendario 1, partita iva 01340740156, pec dbspa3@actaliscertymail.it, richiedente la complessiva somma di € 26.168,00 in relazione al finanziamento n. 2305362301 sottoscritto dalla signora Stefania Rizzo in data 08/03/2021 per 120 rate da € 291,00 ciascuna, come da comunicazione di precisazione del credito inviata a mezzo pec dal creditore in data 22/04/2024 (**all.16**) con copia del contratto di finanziamento (**all.17**) e del relativo piano di ammortamento (**all.18**).
- **Ford Credit italia S.p.A.**, corrente in Roma, Via del Serafico 89, CF e PI 15888421003, pec fordcredititaliaspa@legalmail.it, in virtù di prestito finalizzato n. 164046 del 27/06/2022 per l'acquisto di un'autovettura Ford Fiesta 5p, mediante n. 36 rate da euro 250,00 ciascuna e maxi rata finale pari al valore futuro garantito di € 10.429,65 per un totale complessivo di € 19.435,37 (TAN 2,45%); il finanziamento è in regolare ammortamento, sia pure con enorme sacrifici da parte della signora Rizzo, che ha saldato la rata n. 21/36 e pertanto residuano da rimborsare € 14.179,70; con pec del 30/04/2024 Ford Credit Italia S.p.A. ha inviato copia del contratto sottoscritto dalla signora Rizzo senza precisa indicazione del credito vantato a detta data (**all.19**).
- **ING BANK N.V.**, corrente in Milano, Viale Fulvio Testi 250, cf 11241140158, pec ing.bank@legalmail.it, quale saldo debitore per conto corrente Arancio n. 692430 per l'importo complessivo di € 1.208,57 giusta precisazione del credito inviata a mezzo pec alla scrivente in data 03/05/2024 (**all.20**);



- **Intesa San Paolo S.p.A.**, corrente in Torino alla Piazza San Carlo 156, cf 00799960158, pec info@pec.intesasanpaolo.com, in virtù di fideiussione specifica rilasciata sino all'importo di € 248.000,00 dalla signora Rizzo in data 26/03/2021 a garanzia di contratto di mutuo [REDACTED] signori [REDACTED] per l'acquisto dell'abitazione del nucleo familiare (**all.21**). Dalla visura dell'Archivio della Centrale Rischi della Banca di Italia, come allegata al ricorso, il valore della garanzia al mese di febbraio 2024 era pari ad € 232.737,00. La fideiussione non risulta infatti ad oggi essere stata contestata in quanto il contratto di mutuo è in regolare ammortamento, come risulta dalla documentazione prodotta dalla richiedente (**all. 21a**) e dal controllo effettuato presso la banca dati centrale rischi Banca Italia e presso la Crif. **Ciò permette di mantenere estraneo al piano il predetto credito da fideiussione in quanto il rimborso del mutuo avviene regolarmente da parte dei componenti del nucleo familiare e viene incluso nelle spese necessarie al sostentamento e pertanto, sia pure indirettamente, detratto dalla quota disponibile di reddito della signora Rizzo.**

3. CONSISTENZA E COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO DELLA RICHIEDENTE (art. 67 comma 2 lett b CCII)

Reddito da lavoro dipendente

Come meglio dettagliato al paragrafo che segue si rappresenta che la signora Rizzo è lavoratrice dipendente a far data dal 01/07/2015 presso [REDACTED] [REDACTED] (corrente in Roma [REDACTED] cf [REDACTED]). La richiedente ha prodotto le buste paga dal mese di dicembre 2021 al mese di dicembre 2023, allegate tutte al proprio ricorso introduttivo. Sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi, percepisce una retribuzione netta mensile di circa € 1.774,21, calcolata su 14 mensilità, come di seguito meglio indicato.

Beni immobili

La signora Rizzo ad oggi risulta intestataria di una piccola quota di due beni immobili, di modesto valore, siti nel Comune di [REDACTED] a lei pervenuti in virtù di successione ereditaria [REDACTED], deceduto in Roma in data [REDACTED], giusta accettazione di eredità con beneficio di inventario



del 22/05/2017, resasi necessaria a causa della imponente passività di cui alla dichiarazione di successione del 22/01/2018 trascritta in 15/02/2018. Precisamente, come da visure catastali (**all. 22 e 23**), si tratta di:

- quota di 1/42 della *piena proprietà* su abitazione di mq 43 sita nel Comune di [REDACTED] (catastalmente 28), meglio identificata al NCEU del Comune di [REDACTED] al foglio 18, particella 213, categoria catastale A4, rendita euro 58,10, classe 4, consistenza vani 2,5;
- quota di 1/42 del *diritto di enfiteusi* su terreno sito nel Comune di [REDACTED], meglio identificato al NCEU del Comune di [REDACTED] al foglio 11, particella 275, Redditi: dominicale Euro 3,69 Lire 7.146; agrario Euro 5,54 Lire 10.719 Superficie: 1.191 mq, Particella con qualità: VIGN ULIVET di classe 3, Partita: 5278;

Su richiesta della scrivente, la signora Rizzo ha fornito apposita relazione stimativa redatta dal Geometra [REDACTED], iscritto all'Albo dei Geometri della provincia di Potenza al n. [REDACTED], con studio a [REDACTED] alla via [REDACTED] [REDACTED], che ha valutato l'intero compendio immobiliare utilizzando "quale criterio di stima quello della determinazione del più probabile valore di mercato con il metodo di stima sintetica comparativa, confrontando singolarmente gli immobili oggetto di perizia, con altri della zona oggetto di compravendite, tenendo conto inoltre dell'ubicazione, della consistenza, dello stato di manutenzione e delle informazioni assunte in loco". La perizia è allegata al ricorso introduttivo del presente procedimento. L'esperto ha quindi valutato il valore complessivo del compendio immobiliare sopra meglio indicato in € 34.900,00, di cui € 32.400,00 per l'abitazione ed € 2.500,00 per il terreno. Ciò significa che il valore della quota di proprietà della signora Rizzo relativamente all'abitazione è pari ad € 771,43, mentre il valore della quota del diritto di enfiteusi a lei spettante sul terreno è pari ad € 59,52, per un totale complessivo di € 830,95.

Con riferimento all'abitazione si riportano di seguito i valori OMI estratti dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate e riferiti al secondo semestre 2023:



Risultato interrogazione: Anno 2023 - Semestre 2

Provincia: ██████████

Comune: ██████████

Fascia/zona: Centrale/CENTRO STORICO - VIA UMBERTO I - VIA CANDIDA - VIA CALANDRA - VIA L. CHIARI - P.ZZA MARCONI - VIA GARIBALDI - VIA G. ROSSI -

Codice di zona: B1

Microzona catastale n.: 1

Tipologia prevalente: Abitazioni di tipo economico

Destinazione: Residenziale

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)		Superficie (L/N)
Abitazioni civili	NORMALE	485	590	L
Abitazioni di tipo economico	NORMALE	305	370	L
Autorimesse	NORMALE	225	275	L
Box	NORMALE	225	285	L

Appare evidente che il valore stimato per l'immobile è da ritenersi attendibile considerato che vengono applicati valori al mq anche superiori rispetto a quelli indicati dall'OMI per tale tipologia di immobili. Inoltre, atteso detto esiguo valore, si ritiene che non sia economicamente vantaggioso per i creditori procedere con la liquidazione di detta quota di immobile e terreno, in quanto le spese supererebbero i ricavi.

Beni mobili registrati

La signora Rizzo risulta intestataria al PRA di un'autovettura Ford Fiesta targata ██████████ immatricolata in data 13/07/2022, come da visura in atti, acquistata mediante finanziamento Idea Ford di cui si dirà meglio inseguito. Nel contratto di finanziamento è specificato che il valore futuro garantito dell'autovettura alla data di scadenza del contratto (tre anni, quindi luglio 2025) sarà pari ad € 10.429,65, corrispondente altresì al valore della rata finale. Oggi, per la medesima tipologia di auto, con immatricolazione nel medesimo periodo (II semestre 2022), su siti internet come alvolante.it e quattroruote.it si trovano le seguenti quotazioni eurotax: € 12.200,00 (per chi vende alla concessionaria) ed € 14.200,00 (per chi compra dalla concessionaria). Si precisa che



l'autovettura risulta necessaria alla signora Rizzo la quale ogni giorno effettua spostamenti dalla propria residenza al posto di lavoro, e viceversa, per circa 60 km totali. Si allega visura nominativa storica al PRA (**all. 24**)

Conti Correnti

Come anche da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa in data 13/05/2024 (**all.25**), la signora Rizzo risulta *unica intestataria* dei seguenti conti correnti:

- [REDACTED]: alla data del 31/03/2024 il conto corrente n. [REDACTED] presenta un saldo di € 85,89; sono stati consegnati tutti gli estratti conto dal 01/01/2019 al 31/03/2024 (**all.26**). Si precisa che il conto corrente risulta essere stato pignorato con atto notificato in data 25/01/2021 e la relativa procedura esecutiva presso terzi è tutt'ora pendente presso il Tribunale di Roma con prossima udienza fissata al 26/06/2024;
- [REDACTED] alla data del 03/05/2024 come da comunicazione dell'istituto di credito il conto corrente [REDACTED] presenta un saldo debitore di € 1.208,57; si precisa che risultano essere stati consegnati tutti gli estratti conto dal 01/01/2019 al 31/03/2024 (**all.27**); il conto corrente è oggetto di pignoramento presso terzi pendente presso il Tribunale di Roma recante n. rge 9518/2021 con prossima udienza fissata al giorno 26/06/2024;
- [REDACTED]: alla data del 31/12/2023 il conto corrente [REDACTED] acceso in data 15/03/2023 presentava un saldo disponibile di € 49,65 come da estratto conto prodotto (**all.28**). Per il periodo successivo la signora Rizzo ha presentato la lista movimenti per i mesi di gennaio, febbraio e marzo del corrente anno dal quale non risultano accrediti oltre quelli relativi ad operazioni effettuate sul noto sito internet "vinted".

La signora Rizzo risulta altresì cointestataria, [REDACTED] [REDACTED], del conto corrente acceso presso [REDACTED] n. [REDACTED] del quale sono stati consegnati gli estratti conto e/o lista movimenti per il periodo dal 01/04/2019 al 31/12/2023 e che a tale data presentava un saldo disponibile di € 125,96 (**all.29**). La signora Rizzo ha espressamente dichiarato che detto conto è solo formalmente a lei cointestato in quanto ad uso esclusivo [REDACTED] [REDACTED] che, vista l'età e per comodità nelle operazioni allo sportello, aveva preferito inserire anche [REDACTED] come cointestataria. In effetti dalla disamina



degli estratti conto consegnati risulta chiaramente che sullo stesso veniva accreditata esclusivamente la pensione [REDACTED], almeno fino alla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi. La signora Rizzo ha altresì informato il sottoscritto gestore che [REDACTED] è deceduta in Roma in data [REDACTED] e che la stessa ha sottoscritto espresso atto di rinuncia all'eredità [REDACTED] rg 20773/2022 rep 1237 Tribunale di Roma Ufficio Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione. Presso [REDACTED] la signora Rizzo risulta altresì titolare di un libretto [REDACTED] in estinzione, anche questo pignorato, con saldo di € 1,97 il cui ultimo movimento è avvenuto in data 14/07/2009, come da dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa da [REDACTED] in data 01/06/2021 (all.30).

La signora Rizzo risulta altresì intestataria di un conto deposito [REDACTED] che alla data del 03/05/2024 presenta un saldo disponibile pari a zero, come da comunicazione dello stesso istituto di credito.

La richiedente risulta altresì titolare di carta revolving Agospay n. [REDACTED] che alla data del 31/03/2024 presentava un credito disponibile di € 101,00.

Polizze Assicurative infortuni e/o vita riscattabili

La signora Rizzo con dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 13/05/2024 ha espressamente sostenuto di non aver stipulato polizze assicurative infortuni e/o vita riscattabili.

Trattamento Fine Rapporto e/o Fondo Pensione

La signora Rizzo con dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 13/05/2024 ha espressamente affermato di aver aderito al fondo pensione [REDACTED] e di aver maturato alla data del 31/12/2023 un importo di € 14.206,31.

Partecipazione societarie

La signora Rizzo non risulta possedere quote di proprietà di società di persone e/o capitali come da visura nominativa camerale su persona estratta in data 17/05/2024. Si rappresenta per mero scrupolo che detta visura evidenzia che la stessa ha ceduto in data 09/10/2006 quote di proprietà del valore di € 4.000,00 nominali della soc. [REDACTED] (all. 31).

Protesti

La signora Rizzo non risulta protestata come da visura di non esistenza protesti estratta in data 17/05/2024 (all.32).



4. SITUAZIONE REDDITUALE DEL DEBITORE E DEL SUO NUCLEO FAMILIARE CON INDICAZIONE DELLE SPESE NECESSARIE AL MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA

La signora Rizzo è stata assunta a far data dal 01/07/2015 dalla [REDACTED] [REDACTED] (corrente in Roma alla [REDACTED], cf [REDACTED]) ed inquadrata con qualifica di impiegato livello 1 del CCNL Federambiente e retribuzione lorda iniziale di € 1.507,00, come da lettera di assunzione prodotta. La richiedente ha prodotto le buste paga dal mese di dicembre 2021 al mese di dicembre 2023, già allegate al ricorso introduttivo. Attualmente, sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi, percepisce una retribuzione netta mensile di circa € 1.774,21, calcolata su 14 mensilità, come di seguito meglio indicato.

La signora Rizzo, come da stato di famiglia prodotto, vive con i due figli maggiorenni nell'appartamento sito in Roma alla [REDACTED], acquistato dai [REDACTED] [REDACTED] con iscrizione di ipoteca sull'immobile stesso ed ulteriore rilascio di garanzia fideiussoria specifica da parte della stessa signora Rizzo. Occorre pertanto considerare le entrate di tutti i componenti il nucleo familiare.

Il figlio [REDACTED], maggiorenne, percepisce una retribuzione netta mensile di [REDACTED], calcolata su 13 mensilità, alla luce dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Infine, la figlia [REDACTED], ancora studente, svolge attività lavorativa saltuaria, e dall'ultima CU disponibile risulta aver percepito per l'anno di imposta 2022, uno stipendio medio mensile netto, calcolato su 12 mensilità, pari ad [REDACTED].

Conseguentemente le entrate complessive medie mensili, derivanti dagli stipendi percepiti sulla base delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno di imposta 2022 (ultima disponibile) da tutti i componenti del nucleo familiare ammontano a circa € [REDACTED].

Si elencano le dichiarazioni dei redditi rese disponibili dai soggetti facente parte del nucleo familiare della richiedente, e tutte regolarmente allegate al ricorso introduttivo, con la precisazione che per l'anno di imposta 2023 ancora non sono state presentate le relative dichiarazioni:

Rizzo Stefania (richiedente):

730/2018	Anno imposta 2017	€ 22.868,00 lordo	€ 20.082,00 netto
----------	-------------------	-------------------	-------------------



730/2019	Anno imposta 2018	€ 25.245,00 lordo	€ 21.728,00 netto
730/2020	Anno imposta 2019	€ 27.499,00 lordo	€ 22.769,00 netto
730/2021	Anno imposta 2020	€ 28.514,00 lordo	€ 24.132,00 netto
730/2022	Anno imposta 2021	€ 30.727,00 lordo	€ 25.105,00 netto
730/2023	Anno imposta 2022	€ 30.662,00 lordo	€ 24.839,00 netto

██████████ (figlio maggiorenne):

730/2021	Anno imposta 2020	€ ██████████ lordo	€ ██████████ netto
730/2022	Anno imposta 2021	€ ██████████ lordo	€ ██████████ netto
730/2023	Anno imposta 2022	€ ██████████ lordo	€ ██████████ netto

██████████ (figlia maggiorenne):

CU2021	Anno imposta 2020	€ ██████ da ██████ per prestazioni a sostegno del reddito- sussidi straordinari nonché ██████ da ██████ ██████████ per collaborazione coordinata e continuativa netto	
CU2022	Anno imposta 2021	€ ██████████ netto	
CU2023	Anno imposta 2022	€ ██████████ netto	

Il nucleo familiare affronta mensilmente le seguenti spese necessarie al proprio mantenimento, come espressamente dichiarato in data 13/05/2024 dalla signora Stefania Rizzo (**all.33**):

Importo su base mensile	
Mutuo	€ 753,28
Assicurazione mutuo	€ 50,54
Luce	€ 40,00
Gas	€ 90,00
Acqua	€ 50,00
Telefono fisso e cellulari	€ 60,00
Tari	€ 30,00
Trasporti	€ 318,50
Servizi assicurativi e finanziari	€ 115,00
Spese alimentari	€ 600,00
Spese mediche e sanitarie	€ 130,00
Abbigliamento	€ 200,00
Spese per cane (es. cibo e/o veterinario)	€ 20,00
Totale mensile	€ 2.457,32



La signora Rizzo ha altresì dichiarato che alle spese su indicate contribuiscono tutti i componenti del nucleo familiare in proporzione delle rispettive entrate mensili, come sopra specificate. Conseguentemente la richiedente contribuisce nella misura di € 1.063,04, vale a dire nella misura del 43,26%, mentre [REDACTED], contribuisce nella misura di [REDACTED], vale a dire nella misura del [REDACTED] ed infine [REDACTED] nella restante misura di [REDACTED] vale a dire nella misura [REDACTED].

Si segnala che le spese indicate quali necessarie al sostentamento del nucleo familiare sono perfettamente in linea, se non addirittura inferiori, rispetto alle spese indicate dall'ISTAT per l'anno 2022 (ultimo anno disponibile). In particolare, l'ISTAT per una famiglia tipo quella della ricorrente (cd "*altre tipologie*") ha quantificato la spesa mediana mensile per consumi familiari in € 2.837,00. La quantificazione delle spese mensili, seppur con sacrificio, in € 2.457,32, dimostra la palese buona volontà della ricorrente, e della sua famiglia, disposta a limitarsi anche di ciò che è strettamente necessario per la propria sopravvivenza, al fine di garantire la fattibilità della procedura.

L'impegno mensile della ricorrente per il proprio sostentamento è quindi mediamente pari ad € 1.063,04 circa.

Lo stipendio mensile percepito dalla signora Rizzo è tuttavia ulteriormente ridotto per effetto dei finanziamenti, della carta revolving, e del pignoramento presso terzi notificato in data 25/06/2021, in particolare:

- 1) € 150,00 a favore di Agos Ducato S.p.A. (pagamento sospeso dal mese di maggio 2024);
- 2) € 250,27 a favore di Ford Credit S.p.A. (in corso);
- 3) € 370/440 per accantonamento quota per ppt promosso da Fino 1 Securitisation S.r.l. (in corso);
- 4) € 291,00 a favore di Deutsche Bank (pagamento sospeso da novembre 2023).

È palese come, stante le spese necessarie al proprio sostentamento come sopra qualificate, detti prelievi allo stato sono insostenibili per la ricorrente, che infatti, oramai già da diverse rate, si è resa morosa nel pagamento del prestito personale concesso da Deutsche Bank S.p.A., e dal mese di maggio non paga la rate del rimborso rateale della carta revolving Agos, mentre tutt'ora cerca di onorare i restanti finanziamenti, sia pure con fatica e solo grazie al contributo economico dei propri figli con i quali, ora, può condividere le spese necessarie al



sostentamento del nucleo familiare, mentre fino a pochi anni fa gravavano interamente su di lei.

In considerazione quindi dei prelievi sullo stipendio per circa € 1.061,27 mensili come sopra dettagliati, la ricorrente si trova definitivamente nell'impossibilità di far fronte al proprio sostentamento e al pagamento dei debiti come prospettati. La quota di spesa mensile per il sostentamento suo e del nucleo familiare pari ad € 1.063,04 oltre ai pagamenti di € 1.100,00 circa per finanziamenti/carte produce un disavanzo di € 389,00 circa al mese.

Rappresentazione della disponibilità mensile:

Stipendio medio mensile	€ 1.774,21
Quota spese mensili per sostentamento	-€ 1.063,04
Finanziamenti, carte revolving e pignoramenti	-€ 1.100,00
	DISAVANZO-€ 388,83

Nella condizione attuale la signora Rizzo non è in grado di adempiere e non è in grado di provvedere al proprio sostentamento, nonostante il contributo economico dei figli.

5. ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI (AI SENSI DELL'ART. 67 COMMA 2 LETT C CCII)

Parte ricorrente ha dichiarato nel proprio ricorso di non aver compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio negli ultimi 5 anni ad eccezione di quelli di seguito elencati, come verificato:

Preliminare di compravendita del 06/02/2020: si tratta di preliminare di vendita con riserva di diritto di proprietà su unità immobiliare sita in Roma alla Via [REDACTED] in cui la signora Rizzo, unitamente a [REDACTED], è intervenuta nella qualità di erede del sig. [REDACTED], deceduto in Roma in data [REDACTED], giusta accettazione di eredità con beneficio di inventario, per la complessiva quota di sei dodicesimi del diritto di nuda proprietà facente capo al de cuius (precisamente la signora Rizzo per un dodicesimo del diritto di nuda proprietà in capo al de cuius), in virtù di decreto immediatamente esecutivo ex artt. 783 e 747 e ss. c.p.c., del Tribunale ordinario di Roma, sez. VIII, Ufficio Successioni (R.G. 16053/2018), depositato il



04/02/2019. I proventi della vendita corrispondenti alla quota di nuda proprietà del de cuius oggetto di successione ab intestato, accettata dagli eredi legittimi con beneficio di inventario, pari ad euro 32.187,50 (trentaduemilacentottantasette virgola cinquanta), su espressa indicazione di pagamento delle parti promittenti venditrici sono stati destinati al soddisfo del credito ipotecario vantato da Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia s.p.a.) nei confronti del de cuius [REDACTED] e liquidata a mezzo assegno circolare non trasferibile n. [REDACTED], a saldo e stralcio del predetto credito garantito da ipoteca legale iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Roma 1 in data 02/05/2007 al n. 20843 di formalità, come risulta dalla lettura dell'atto del 06/02/2020 rep 2585/2057 a rogito Notaio Avv. Christian Voccia trascritto all'Agenzia del Territorio di ROMA 1 in data 07/02/2020 al n. 14296 R.G. al n. 10378 R.P. (**all.34**)

Contratto di vendita definitivo: sottoscritto dalla signora Rizzo in data 24/06/2020 a rogito Notario Avv. Christian Voccia rep 3013/2375 trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Roma in data 20/07/2020 al n. RP 51892; agli eredi [REDACTED] per la quota complessiva di 6/12 del diritto di nuda proprietà, precisamente alla signora Rizzo quale titolare di un dodicesimo del diritto di proprietà, nulla altro è stato corrisposto, oltre quanto già indicato nel preliminare di vendita. La signora Rizzo, quale erede con beneficio di inventario, per la quota di 1/12 del diritto di nuda proprietà del de cuius [REDACTED] nulla ha quindi percepito per effetto di tale atto di compravendita. Si rappresenta che presso l'Agenzia del Territorio risulta annotata la relativa quietanza in data 20/05/2021 al n. 8316 (**all.35**).

Fideiussione: La signora Rizzo risulta aver rilasciato in data 26/03/2021 garanzia specifica in favore di Intesa San Paolo per l'importo complessivo di € 248.000,00 su operazione di finanziamento stipulata [REDACTED] per l'acquisto dell'abitazione del nucleo familiare, già allegata. La signora Rizzo ha dichiarato che il rilascio di detta fideiussione è risultata necessaria per la finalizzazione dell'operazione di mutuo sottoscritto [REDACTED] e conseguentemente per l'acquisto di un'abitazione per il nucleo familiare.



Atto di rinuncia eredità: La signora Rizzo risulta aver sottoscritto, [REDACTED] [REDACTED] in data 29/11/2022 innanzi il cancelliere dell'Ufficio Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Roma atto di rinuncia all'eredità relitta dalla [REDACTED] [REDACTED], nata a Roma in data [REDACTED] ed ivi deceduta in data [REDACTED], (all.35). La signora Rizzo in merito alla scelta di rinunciare all'eredità della [REDACTED] ha dichiarato nel corso dei colloqui che quest'ultima, nonostante le diverse risultanze catastali, non era più titolare di alcun bene immobile, fatta eccezione per quelli siti in [REDACTED], per la quota di 1/21, provenienti dalla successione [REDACTED] [REDACTED] accettata con beneficio di inventario, del valore già rappresentato, né aveva disponibilità patrimoniali liquide. Dalle verifiche effettuate dalla sottoscritta risultano infatti al catasto alcune unità immobiliari, site nel Comune di Roma, ancora intestate ai signori [REDACTED] ed al sig. [REDACTED], entrambi deceduti, per la quota di ½ ciascuno. La signora Rizzo ha rappresentato sul punto che tali immobili sono stati venduti dai genitori nel 1999 e precisamente con atti del 11/10/1999 a rogito Notaio Mattiangeli trascritti in data 13/10/1999 e 06/11/1999 rispettivamente ai nn. formalità RP 49478 e 54006. Tuttavia, sembrerebbe che, successivamente ad un allineamento mappe del 2009, dette unità immobiliari siano state iscritte nuovamente in capo ai coniugi [REDACTED], con dati identificativi differenti. La signora Rizzo ha fornito un'e-mail del 07/05/2021 ove il tecnico all'epoca incaricato spiegava che detti subalterni non risultavano nell'elaborato planimetrico del 1984 e che erano stati costituiti nel 2009 a seguito di un allineamento mappe tra fabbricati e terreni e che l'errore "probabilmente era avallato dal fatto che l'elaborato planimetrico riportava un numero di particella diversa da quella che probabilmente era stata assegnata" e che infatti "le stesse unità risultavano originariamente censite con altro numero di particella". A sostegno della propria tesi ha inviato altresì alla sottoscritta l'istanza in autotutela al Comune di Roma – Dipartimento Risorse Economiche presso Aequa Roma S.p.A. del 21/12/2020 avverso avviso di accertamento n. 85952 per IMU 2015 a lei notificato quale erede di [REDACTED] avente ad oggetto detti immobili. Inoltre, ad ulteriore riprova di quanto dichiarato dalla signora Rizzo, si rappresenta che detti immobili non sono neanche stati inseriti nella dichiarazione di successione [REDACTED] [REDACTED]), quest'ultima accettata sia pure con beneficio di inventario. Allo stato quindi si ritiene che la



documentazione prodotta sul punto sia da considerarsi idonea a comprovare che i beni immobili ancora oggi intestati al catasto di Roma ai genitori defunti della signora Rizzo, e precisamente, per quel che qui interessa alla [REDACTED] [REDACTED], sia frutto di un errore dell'Ufficio e che gli stessi siano nella realtà stati venduti addirittura nel 1999. Conseguentemente, poiché quindi la [REDACTED] [REDACTED] non risultava proprietaria alla data del decesso di altri beni immobili oltre quelli siti nel Comune di [REDACTED], peraltro per la sola quota di 1/21 del diritto di proprietà su appartamento e 1/21 del diritto di enfiteusi su terreno, considerato il valore complessivo di questi ultimi pari ad € 34.900,00 come risultante dalla perizia allegata in atti, e pertanto della quota di spettanza della signora Priori pari quindi ad € 1.662,90, si ritiene che, con la rinuncia all'eredità relitt[REDACTED], la signora Rizzo non abbia posto in essere un atto in frode ai creditori.

Non risultano ulteriori atti di disposizione del patrimonio.

6. VERIFICA CAUSE PENDENTI PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

La sottoscritta ha effettuato accesso in Tribunale per verificare la pendenza di eventuali cause promosse dalla signora Rizzo e/o dalla stessa subite.

Alla data del 15/05/2024 risultano contro la signora Rizzo le seguenti cause pendenti:

- Ruolo Esecuzioni mobiliari: rge 9518/2021 G.E. Dott.ssa Liverani – pignoramento presso terzi promossa da Fino 1 Securitisation S.r.l. con prossima udienza al 26/06/2024 per assegnazione somme; trattasi del pignoramento dello stipendio e dei conti correnti intestati e/o cointestati alla signora Rizzo presso [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED]; dalla disamina delle buste paga prodotte dalla signora Rizzo risulta un accantonamento mensile da parte del datore di lavoro di circa 370/440 euro a seconda delle mensilità. Il datore di lavoro [REDACTED] [REDACTED] ha precisato con comunicazione del 04/04/2024 che a tale data è stata accantonata la somma di € 13.233,26 (**all.37**).



- Ruolo contenzioso: rg 24076/2019 – Sezione X – Dott.ssa Izzo - La signora Rizzo è stata convenuta in giudizio, [REDACTED] per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, 1) accertare e dichiarare la risoluzione contrattuale ex art. 1489 del vincolo obbligatorio insorto tra le parti in data 06-31 marzo 2017, per i motivi di cui in narrativa, e per l’effetto condannare parte convenuta al rimborso dell’importo di €5.000,00 relativo all’assegno bancario n. [REDACTED] indebitamente trattenuto; 2) condannare i sig.ri [REDACTED] Stefania Rizzo al risarcimento del danno per lucro cessante subito dalla [REDACTED], per i motivi di cui in narrativa, per l’importo economicamente quantificato in € 46.000,00 (quarantaseimila/00), ovvero per il maggiore o minore importo, quantificato anche in via equitativa che sarà ritenuto di Giustizia;3) con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio, oltre oneri di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario [REDACTED]”*. La signora Rizzo si è costituita in giudizio chiedendo *“nel merito In via principale -Rigettare tutte le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto; In via riconvenzionale -accertare e dichiarare che la mancata stipula del contratto preliminare di vendita è dipesa unicamente da condotta negligente e priva dei caratteri di buona fede, realizzata dalla [REDACTED] e, per l’effetto, dichiarare la legittimità del recesso ex art. 1385 co. 2 c.c della parte promittente venditrice, dichiarando il diritto della medesima a trattenere la somma di € 5.000,00, ricevuta a titolo di caparra confirmatoria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”* La causa è in decisione. Si precisa che trattasi di controversia riguardante l’immobile pervenuto alla sottoscritta per la quota di 1/12 del diritto di nuda proprietà per effetto della successione del [REDACTED] accettata con beneficio di inventario, come sopra meglio descritta, successivamente venduta con pagamento dell’importo corrispondente alla quota ereditaria direttamente in capo ad Agenzia delle Entrate Riscossione.



7. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI (ai sensi dell'art. 68 comma 2 lett a) CCII)

Il Gestore ha potuto verificare attraverso la documentazione fornita dalla debitrice, e da quella reperita direttamente, che le cause dell'indebitamento della signora Rizzo sono indipendenti alla propria volontà e non derivate da imprudenti investimenti. In particolare risulterebbe chiaramente che la genesi del sovraindebitamento è da ricondursi ad esigenze familiari; infatti non potendo rifiutare la richiesta di aiuto [REDACTED], la signora Rizzo ha accettato nel lontano 2004 di rilasciare una fideiussione per uno scoperto di conto corrente a lui intestato, facendo affidamento sul fatto che questo, grazie alla propria attività lavorativa, avrebbe diligentemente adempiuto le sue obbligazioni verso la banca Unicredit S.p.A. (cfr all. 14a); così tuttavia non è stato e l'istituto di credito, una volta ottenuto il titolo esecutivo nei confronti dell'obbligato principale e del suo fideiussore, ha legittimamente posto in essere ogni azione esecutiva, immobiliare e poi mobiliare, ritenuta opportuna per il recupero del credito vantato. La situazione si è aggravata in quanto, più o meno negli stessi anni, la signora ha dovuto affrontare prima la separazione e poi il successivo divorzio dal marito, perdendo quella stabilità economica e finanziaria goduta in costanza di matrimonio e dovendo far fronte da sola alle esigenze e spese dei figli (all'epoca minorenni) si è rivolta più volte ad istituti finanziari per reperire la liquidità necessaria per sopperire ad esigenze di vita; sin da ora si rappresenta infatti che, dalla documentazione prodotta dalla richiedente, e da quanto dalla stessa riferito nel corso dei colloqui tenuti, risulterebbe [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]. A ciò si aggiunga che la casa coniugale, di proprietà al 50% dei coniugi, assegnata alla signora Rizzo in sede di separazione e poi divorzio, è stata venduta all'asta all'esito di una procedura esecutiva immobiliare, inizialmente promossa dalla stessa signora Rizzo per [REDACTED] [REDACTED], ma da cui la stessa è rimasta totalmente insoddisfatta per l'intervento di ulteriori creditori. Per una migliore comprensione si riportano cronologicamente gli avvenimenti che hanno dato origine all'attuale stato di sovraindebitamento della signora Rizzo.



Con verbale di separazione consensuale del 19/01/2006, successivamente omologato il 26/01/2006 dal Tribunale di Roma, la signora Rizzo si separa consensualmente dal marito [REDACTED], alle seguenti condizioni: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

In data 03/10/2008 la signora Rizzo inizia la sua attività lavorativa in favore della società [REDACTED], [REDACTED], sottoscrivendo un contratto della durata di un anno avente ad oggetto prestazioni collaborative coordinate e continuative a progetto con corrispettivo di €1.750,00 mensili oltre il riconoscimento a fine anno di un ulteriore importo netto di €1.750,00 per fine progetto. Tale collaborazione si rinnova annualmente alla scadenza sino a quando le viene comunicata, con lettera datata 02/01/2014, l'interruzione del rapporto di lavoro a far data dal 10/01/2014. Si rappresenta che nonostante la costanza del rapporto di collaborazione la [REDACTED] ometteva, integralmente e/o parzialmente, di corrispondere l'importo pattuito contrattualmente con la signora Rizzo, tanto che quest'ultima ha richiesto prima l'emissione del decreto ingiuntivo (RG 19104/2016 - D.I. n. 6423/2016 Tribunale di Roma) e successivamente ha depositato domanda di insinuazione al passivo del fallimento nelle more dichiarato con sentenza n. 59/2017 della [REDACTED]. La domanda è tuttavia stata rigettata e la signora Rizzo non ha trovato soddisfazione alcuna pur avendo prestato la propria attività lavorativa.

Per esigenze di liquidità necessarie a far fronte alle quotidiane spese familiari, in data 30/07/2010 sottoscrive un contratto di apertura di credito revolving a tempo indeterminato con Agos Ducato S.p.A., tutt'ora in corso. Il contratto prevedeva un fido massimo di € 5.000,00 con rimborso rateale di € 150,00 mensili al TAN 14%.

Nel medesimo periodo in cui la signora Rizzo perde il lavoro, il Tribunale di Roma con sentenza n. 1128/2014 a definizione di un lungo giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 14706/2009 emesso nei confronti del



██████████ come obbligato principale in solido con la signora Rizzo quale fideiussore per scoperto di conto corrente, viene condannata “a pagare a favore della UNICREDIT MANAGEMENT BANK SPA, quale mandataria di UNICREDIT CORPORATE BANKIN SPA, la somma di € 130.000,00 quale fideiussore per il maggior debito del sig. ██████████ e in solido con il medesimo, oltre interessi di mora al tasso legale dal 28/03/2008 fino all’effettivo soddisfo; condanna il sig. ██████████ a restituire alla signora Stefania Rizzo le somme che la stessa dovrà versare in adempimento dell’obbligazione fideiussoria sopra indicata; 2) condanna la signora Stefania rizzo a pagare in favore della Banca le spese di giudizio liquidate in € 3.500,00, oltre all’aumento per spese generali e a IVA e CPA, ed oltre alle spese per il decreto ingiuntivo poste definitivamente a carico degli intimati in solido.”. Si rappresenta nuovamente che detta fideiussione venne rilasciata dalla signora Rizzo non per scopi imprenditoriali o professionali ma semplicemente in virtù del legame affettivo ██████████, obbligato principale, e con la ragionevole certezza che questo avrebbe integralmente adempiuto le proprie obbligazioni, come da lei stessa dichiarato alla scrivente.

La signora Rizzo quindi si ritrova nel 2014 senza lavoro, con una sentenza di condanna di pagamento di ingente importo nei confronti di Unicredit, e con due figli all’epoca ancora minorenni da mantenere praticamente da sola in quanto il ██████████
██████████, ██████████
██████████.

Con ricorso del 03/12/2014 la signora Rizzo si rivolge al Tribunale di Roma per veder dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il ██████████ Quasi contestualmente notifica atto di precetto per la somma di € ██████████ per ██████████ al ██████████ sino al mese di luglio 2014 compreso. Nulla ricevendo ha quindi promosso innanzi il Tribunale di Roma azione esecutiva immobiliare recante n. rge 406/2015 sulla quota di proprietà del ██████████ della ex casa coniugale pari al 50% del diritto di proprietà. Nel frattempo, con ordinanza presidenziale del 22/06/2015, in ragione delle mutate condizioni economiche del ██████████, il Tribunale di Roma riduce l’assegno di mantenimento dovuto ██████████ per i



figli in complessivi [REDACTED] e revoca quello in precedenza disposto in favore della signora Rizzo.

Per far fronte alle esigenze di liquidità della famiglia, anche dovute alle spese legali affrontate e da affrontare, e considerata la circostanza che la famiglia è monoreddito dato che il [REDACTED], la signora Rizzo sottoscrive prestito personale con COFIDIS S.p.A. in data 12/05/2016 per 84 rate mensili da € 394,00. Qualche mese dopo sottoscrive ulteriore prestito finalizzato con Deutsche Bank per 48 rate da € 81 ciascuna. Si rappresenta che, in ogni caso, la signora ha contratto questi finanziamenti con la consapevolezza di poterli adempiere, posto che all'epoca, era stata assunta con regolare contratto a tempo indeterminato e retribuzione mensile di circa 1.507,00 lorde presso la [REDACTED] attuale datore di lavoro. La signora Rizzo, nel corso dei colloqui tenuti, ha espressamente dichiarato che detti prestiti sono stati contratti non per spese voluttuarie ma per esigenze familiari, non risultando sufficiente al mantenimento del nucleo familiare il solo stipendio percepito all'epoca dalla stessa.

Con sentenza definitiva n. 1419/2018 del 19/01/2018 il Tribunale assegna la casa coniugale alla signora Rizzo, stabilisce un assegno di mantenimento per i figli a carico [REDACTED] per [REDACTED] rigetta la richiesta di mantenimento della moglie avendo nel frattempo questa reperito nuova occupazione, pone il pagamento del mutuo a carico [REDACTED]

In data 01/08/2018 la signora Rizzo sottoscrive con Ford Credit Italia S.p.A. un prestito finalizzato all'acquisto di un'autovettura per 37 rate da 206 euro con possibilità di restituire la macchina al termine del finanziamento. Preme evidenziare che non si tratta di una spesa voluttuaria bensì necessaria considerata la distanza di circa 30 km tra la residenza (zona [REDACTED] ed il posto di lavoro [REDACTED]). Il Finanziamento risulta essere stato estinto in data 08/09/2021 da report Crif; risultano poi essere stati sottoscritti con Ford Credit Italia due ulteriori contratti di finanziamento, il primo prevedeva 7 rate da 167 euro ed è stato estinto il successivo 10/03/2022, ed il secondo per 6 rate da 165 euro estinto invece in data 31/07/2022. Infatti in data 27/06/2022 sottoscrive, sempre con Ford Credit Italia S.p.A., nuovo prestito finalizzato per l'acquisto di un'autovettura Ford Fiesta 5p, mediante n. 36 rate



da euro 250,00 ciascuna e maxi rata finale pari al valore futuro garantito di € 10.429,65 per un totale complessivo di € 19.435,37. Si rappresenta che aver più volte restituito la macchina al termine dei finanziamenti, accedendone altri per utilizzare quindi un'autovettura nuova, ha permesso alla stessa di risparmiare, usufruendo di agevolazioni finanziarie, quali ad esempio il non dover provvedere lei stessa al pagamento del bollo auto e/o dell'assicurazione e/o dei parcheggi blu, avendo sempre una vettura nuova ed affidabile.

In data 18/06/2018 la signora Rizzo deposita quindi nella procedura esecutiva immobiliare promossa nei confronti [REDACTED] ulteriore atto di intervento in virtù della successiva sentenza n. 1419/2018 [REDACTED]

Nel frattempo, Fino 1 Securitisation s.r.l., cessionario di Unicredit S.p.A., promuove azione esecutiva immobiliare recante n rge. 1566/2016 sulla quota di proprietà del 50% della signora Rizzo della casa coniugale a lei assegnata quale genitore collocatario, procedura riunita a quella da quest'ultima promossa recante n rge 406/2015. La casa viene quindi venduta coattivamente e trasferita a soggetto terzo. La procedura esecutiva immobiliare si chiude con approvazione del piano di riparto in data 21/11/2019. La signora Rizzo rimane totalmente insoddisfatta del proprio credito [REDACTED] vedendosi restituite le sole spese anticipate nell'interesse dei creditori. Nella procedura è infatti intervenuto anche il creditore fondiario, avendo omesso [REDACTED] il pagamento delle rate di mutuo [REDACTED]

A seguito della liberazione dell'immobile adibito a casa familiare come disposta dal Giudice dell'Esecuzione, la signora Rizzo si trasferisce con i figli [REDACTED] presso immobile che viene messo loro a disposizione del nucleo familiare con contratto di comodato d'uso gratuito dal 08/03/2019 sino al 30/11/2019, poi rinnovato, intestato al [REDACTED]

In data 08/03/2021 la signora Rizzo sottoscrive nuovo prestito personale con Deutsche Bank per 120 rate mensili da € 291,00 con il quale estingue i due finanziamenti precedenti (Cofidis S.p.A. e Deutsche Bank) nel tentativo di abbassare le rate divenute difficilmente sostenibili e reperisce anche la liquidità



necessaria al nucleo familiare che deve sostenere spese anche per reperire un nuovo alloggio.

Con contratto di compravendita del 26/03/2021 [REDACTED], [REDACTED], acquistano la nuova abitazione familiare e la signora Rizzo, su richiesta dell'Istituto di credito, rilascia fideiussione specifica per l'adempimento del contratto di mutuo con concessione di ipoteca volontaria da questi sottoscritto per 35 anni con rata mensile di [REDACTED] circa. Nelle more delle vicende familiari come sopra raccontate infatti [REDACTED] si è reso economicamente indipendente, e pertanto, da tale momento, riesce ad aiutare stabilmente la madre a far fronte alle spese familiari. Anche [REDACTED], pur continuando gli studi, cerca occupazioni saltuarie che le permettano di aiutare economicamente la famiglia.

Nel momento in cui sembrava che le cose stessero volgendo per il verso giusto dopo i difficili anni trascorsi e culminati con la perdita della casa, la signora Rizzo riceve in data 25/06/2021 notifica di atto di pignoramento dei propri conti correnti e dello stipendio da parte di Fino 1 Securitisation Srl e per essa Dovalue S.p.A., rimasta parzialmente insoddisfatta dall'esecuzione immobiliare precedentemente promossa nei confronti della signora Rizzo. I conti correnti intestati alla signora Rizzo vengono quindi tutti bloccati ed il datore di lavoro da tale data sta effettuando l'accantonamento della trattenuta del quinto sulla busta paga mensile per una somma che oscilla tra i 370 e i 440 euro mensili, come dimostrano le buste paga esibite. Attualmente è ancora pendente presso il Tribunale di Roma la procedura esecutiva mobiliare presso terzi recante n rge 9518/21 con udienza fissata per l'assegnazione delle somme al giorno 26/06/2024 - G.E. Dott.ssa Liverani.

Dalla ricostruzione cronologica dei fatti, risulta evidente come la genesi del sovraindebitamento della signora Rizzo sia da rinvenirsi nell'esigenza di sopperire ad esigenze di vita, collegate evidentemente alla perdita della casa e ancora prima alla crisi del suo matrimonio; non può infatti non evidenziarsi che [REDACTED], dalla documentazione prodotta [REDACTED], [REDACTED], il ché vuol dire che [REDACTED].



Dalla disamina degli accadimenti come sopra riportati non può di certo addebitarsi alla ricorrente una condotta connotata da dolo, colpa grave o mala fede, né una irragionevole consapevolezza di non poter adempiere le obbligazioni assunte atteso che solo per effetto di accadimenti imprevisi ed imprevedibili la ricorrente si è trovata nell'impossibilità di adempiere. Risulta evidente che la ricorrente non ha assunto obbligazioni in maniera sconsiderata né ha fatto ricorso al credito per spese voluttuarie ma al solo scopo di fronteggiare esigenze di vita familiare, divenute nel tempo sempre più gravose in conseguenza della crisi del rapporto coniugale e della perdita della casa familiare venduta all'asta. La condizione di sovraindebitamento e l'incapacità di far fronte agli impegni presi è frutto di eventi esterni estranei alla volontà e condotta della signora Rizzo che possono essere individuati: - nell'omesso pagamento del debito da parte ■■■■■ della signora Rizzo, in favore del quale la stessa, ■■■■■ ■■■■■ a, aveva in origine rilasciato fideiussione per scoperto di conto corrente, certa nel suo corretto adempimento, e nelle conseguenti legittime azioni di recupero del credito promosse dal creditore verso il fideiussore e verso l'obbligato principale; - nella crisi del rapporto coniugale sfociato nel definitivo divorzio e ■■■■■ con evidente ricaduta sulle finanze della signora Rizzo; - nella perdita della casa e/o dell'equivalente in denaro che le sarebbe spettato per effetto dell'intervento del creditore fondiario e di Unicredit (oggi Fino 1) nell'esecuzione immobiliare con la conseguente necessità di trovare un nuovo alloggio per sé e per i figli. **Nel caso di specie non ricorre quindi la condizione ostativa di cui all'art. 69 CCII non potendo in modo alcuno affermarsi che la situazione di sovraindebitamento sia dovuta a colpa grave o frode.** La signora Rizzo, infatti, a causa delle vicende familiari si è trovata costretta a fare più volte ricorso a finanziamenti, anche utilizzati per chiudere quelli precedenti, con il risultato che il sovrapporsi di finanziamenti anziché darle respiro ha solo aggravato la sua esposizione debitoria.

8. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE (art. 68 comma 2 lett. b CCII)

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo rilevante assume la considerazione delle



necessità della famiglia intese come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti. Come sopra rappresentato le cause che hanno condotto la ricorrente all'attuale situazione di sovraindebitamento sono da individuare in circostanze imprevedibili ed indipendenti dalla volontà della signora Rizzo, rappresentate in particolare da cause non imputabili alla propria scarsa diligenza. Ed infatti nel contrarre debiti non risulta essersi mai indebitata con la consapevolezza di non poterli adempiere, come dimostrato dalla circostanza che ancora oggi con fatica cerca di pagare regolarmente la maggior parte dei finanziamenti contratti.

Le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte sono da ricercarsi essenzialmente nella scarsità delle risorse finanziarie e patrimoniali della ricorrente e quindi nello stato di sovraindebitamento che le vicende familiari (separazione dal marito e successivo divorzio con il venir meno di un'entrata familiare anche considerato che [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] come stabilito dal Tribunale sin dal 2012, perdita della casa familiare con necessità di reperire un nuovo alloggio e da ultimo pignoramento dei conti correnti e di quota dello stipendio) hanno sicuramente generato e aggravato.

Come già analiticamente indicato, la quota di reddito mensile della signora Rizzo, resa disponibile una volta detratte le spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare, non consente alla stessa di adempiere regolarmente le obbligazioni in precedenza assunte. Si è infatti indicato un disavanzo di circa 388,00 euro mensili, tanto che la signora Rizzo ha dovuto sospendere il pagamento del prestito sottoscritto con Deutsche Bank con rata mensile di € 291,00.

Si evince dalla documentazione corredata alla domanda il patrimonio prontamente liquidabile entro i prossimi 12 mesi è insufficiente a coprire le passività scadute e quelle in scadenza nei prossimi 12 mesi a cui devono sommarsi le spese necessarie al mantenimento della richiedente e del proprio nucleo familiare che la signora Rizzo deve pagare con proprie risorse, verificandosi pertanto uno "*stato di sovraindebitamento*".

Appare quindi evidente che la ricorrente sia, allo stato, incapace di attendere alle obbligazioni assunte e che in assenza di un patrimonio utile per ripianare i



debiti debba far ricorso alla procedura ex art. 67 CCII come ultima possibilità per una seconda *chance*.

9. ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Appare evidente che, in considerazione del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed i beni prontamente liquidabili per farvi fronte, la signora Rizzo si trova in una situazione di sovraindebitamento. In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per la debitrice di mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, la signora Rizzo con l'ausilio del proprio legale ha predisposto un piano che prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso la messa a disposizione di una quota del reddito mensile proveniente dalla sua attività di lavoratrice dipendente.

Precisamente, a fronte di un debito complessivo di € 187.079,25 (considerato che l'ulteriore importo di € 232.737,00 pari alla fideiussione rilasciata in favore dell'operazione di finanziamento ██████ per l'acquisto della casa del nucleo familiare non è contestata ed anzi è in corso il regolare adempimento dell'obbligazione da parte degli obbligati principali) oltre le spese di procedura di cui € 2.436,99 per l'OCC ed € 3.172,00 per l'Avv. Nigro, la signora Rizzo propone un piano di ristrutturazione che prevede il realizzo dell'attivo mediante stratificazione dei flussi futuri rappresentati dalle quote di reddito da lavoro dipendente che verranno versati mensilmente dalla stessa su apposito c/c eventualmente intestato alla procedura. Precisamente mette a disposizione dei suoi creditori la complessiva somma di euro 26.400,00, derivante dalla messa a disposizione della quota parte dello stipendio mensile pari ad euro 500,00 mensili per quattro anni, con una maggiorazione di € 300,00 in corrispondenza del mese in cui viene corrisposta la tredicesima e la quattordicesima (quindi dieci rate mensili da 500,00 euro e due rate da 800,00 euro per quattro anni).

Considerato che qualora l'Ill.mo Tribunale ritenesse di omologare il piano nessuna azione esecutiva può essere iniziata e/o proseguita, la signora Rizzo propone di destinare ai creditori la ulteriore somma di € 13.233,26 quale somma



accantonata dal datore di lavoro alla data del 04/04/2024 in virtù dell'atto di pignoramento presso terzi notificato da Fino 1 Securitisation Srl e per essa Dovalue Spa e non ancora assegnata, che verrebbe quindi svincolata, su ordine del Giudice, a favore della presente procedura di ristrutturazione dei debiti.

In tal modo la signora Rizzo sarebbe in grado di mettere quindi a disposizione della procedura nell'arco temporale ipotizzato (anni quattro) la complessiva somma di € 39.633,26 a fronte di un passivo complessivo di € 187.079,25 oltre le spese di procedura quantificare in € 2.436,99 per l'OCC ed € 3.172,00 per il legale che assiste la signora Rizzo (considerato che l'importo di € 232.737,00 pari alla fideiussione rilasciata in favore dell'operazione di finanziamento ██████████ per l'acquisto della casa del nucleo familiare non è contestata ed anzi è in corso il regolare adempimento dell'obbligazione principale).

Si rappresenta altresì che viene proposta la suddivisione in classi dei creditori. In particolare la signora Rizzo propone il pagamento dei crediti in prededuzione e di quelli con privilegio mobiliare in misura integrale; i creditori chirografari saranno invece soddisfatti nella misura del 13,3586043 % del credito vantato.

Conseguentemente la signora Rizzo propone, a fronte delle posizioni debitorie come specificatamente elencate nel ricorso introduttivo oltre che al paragrafo 2 della presente relazione, il pagamento in 48 mesi dei seguenti importi:

- In prededuzione (nella misura del 100%): all'OCC € 2.436,99
- In privilegio (nella misura del 100%): ad Ama S.p.A. € 1.552,13, - all'Agenzia Entrate Riscossione € 8.873,71, - all'Avv. Daniele Nigro € 3.172,00;
- In chirografo (nella misura del 13,3586043%): ad Agenzia Entrate Riscossione € 186,58, - a Fino 1 Securitisation Srl e per essa a Dovalue S.p.A. € 17.240,36, - ad Agos Ducato S.p.A. € 620,15, - a Deutsche Bank S.p.A. € 3.495,68, - a Ford Credit Italia S.p.A. 1.894,21 ed infine a ING Bank NV € 161,45.

I pagamenti avverranno secondo capienza quindi prima le prededuzioni, poi i creditori con privilegio mobiliare, ed infine verranno soddisfatti i creditori chirografari.



Preme evidenziare che per la fattibilità del piano, così come espressamente richiesto dalla debitrice nel proprio ricorso, si rende necessario la cessazione dell'accantonamento della trattenuta del quinto dello stipendio operata dal datore di lavoro in virtù dell'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 25/06/2021; conseguentemente risulta necessario che con il decreto di cui all'art 70 c. 1 CCII venga disposta la sospensione della procedura esecutiva mobiliare tutt'ora pendente presso il Tribunale di Roma – Sezione Esecuzioni Mobiliari – rge 9518/2021 (prossima udienza per assegnazione somme fissata al 26/06/2024) con espresso divieto, come da istanza della debitrice, di azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio fino alla conclusione del procedimento di ristrutturazione eventualmente omologato.

Il tutto, si rappresenta, mantenendo in corso di regolare restituzione il mutuo per acquisto dell'abitazione del nucleo familiare sottoscritto [REDACTED] e garantito con fideiussione dalla signora Rizzo. Come già rappresentato infatti rimane fuori dalla ristrutturazione il debito che originerebbe dalla fideiussione specifica sottoscritta in data 26/03/2021 a garanzia dell'operazione di finanziamento effettuata dai [REDACTED] per l'acquisto dell'abitazione principale del nucleo familiare. Alla data odierna infatti l'obbligazione principale viene regolarmente adempiuta (anche con la partecipazione indiretta della signora Rizzo come indicato nel paragrafo relativo alle spese per il mantenimento del nucleo familiare) e non è contestata dal creditore Intesa San Paolo S.p.A. che si vede regolarmente pagato alle scadenze convenute, come dimostra la documentazione prodotta dalla signora Rizzo ed al ricorso introduttivo, nonché i controlli effettuati sulle banche dati Banca d'Italia e Crif.

10. VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO ESEGUITA DA PARTE DEI SOGGETTI FINANZIATORI

L'art. 68 comma 5 CCII prevede che il Gestore debba indicare nella sua relazione *“se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”* e quindi si quantifica l'importo che garantisca un dignitoso tenore di vita in una somma pari all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di



equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n 159/2013.

Il Gestore utilizzando il foglio di calcolo per la verifica del merito creditizio disponibile sul sito dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, ha verificato quindi la valutazione del merito creditizio effettuata dai seguenti enti finanziatori:

- 1) Agos Ducato S.p.A., contratto di apertura di credito revolving a tempo indeterminato con carta sottoscritto in data 30/07/2010; il contratto inviato dal creditore prevede TAN 14%, un limite di utilizzo di € 5.000,00 con rimborso rateale mensile di € 150,00 (3% del fido concesso): il calcolo riporta che, tenuto conto del valore dell'assegno sociale rapportato a 12 mensilità, del numero dei componenti del nucleo familiare e del coefficiente della scala di equivalente ISEE, e le rate di debito già contratto a tale data, il soggetto finanziatore ha rispettato il merito creditizio (all. 37).
- 2) Deutsche Bank S.p.A., finanziamento "prestito personale Deutsche Bank Easy" per totali € 24.119,60 da restituirsi in 120 rate mensili dell'importo di € 294,00 la prima e le altre € 291,00 cad. (TAN 7,87%) sottoscritto il 03/03/2021: il calcolo riporta che, tenuto conto del valore dell'assegno sociale rapportato a 12 mensilità, del numero dei componenti del nucleo familiare e del coefficiente della scala di equivalente ISEE, e le rate di debito già contratto a tale data, il soggetto finanziatore ha rispettato il merito creditizio (all 38).
- 3) Ford Credit Italia S.p.A.: prestito finalizzato del 27/06/2022 da restituire in 36 rate mensili da 250,27 ciascuna oltre rata finale pari al valore futuro garantito di € 10.429,65 quale maxi rata finale, al TAN di 2,45%: il calcolo riporta che, tenuto conto del valore dell'assegno sociale rapportato a 12 mensilità, del numero dei componenti del nucleo familiare e del coefficiente della scala di equivalente ISEE, e le rate di debito già contratto (prestito DB del 03/03/2021 e Agos Ducato del 30/07/2010), il soggetto finanziatore non ha rispettato il merito creditizio. Infatti la somma netta che l'ente finanziatore avrebbe potuto concedere è pari ad € 17.349,30 anziché quella erogata pari ad € 18.211,04 (all 39).



11. INDICAZIONE PRESUNTA DEI COSTI DELLA PROCEDURA

Oltre al compenso per l'OCC, come concordato con la richiedente e da quest'ultima accettato con sottoscrizione del preventivo in data 16/04/2024 e pari a complessivi € 3.778,99 lordi (a cui devono essere detratti gli acconti di € 200,00 in data 13/11/2023 ed € 1.142,00 in data 18/06/2024) sono da aggiungersi la tassa di registro in caso di omologa pari ad € 200,00, spese per la pubblicità eventualmente disposta dal Giudice presso il PRA e/o presso l'Agenzia del Territorio, ed ulteriori spese non prevedibili e allo stato non quantificabili. In ogni caso in sede di preventivo del compenso dell'OCC la signora Rizzo ha accettato che le spese di registrazione e di pubblicità della eventuale sentenza di omologa saranno da lei anticipate a richiesta dell'OCC.

12. CONCLUSIONI E VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA

Alla luce di quanto sopra esposta, pare quindi chiaro che la ricorrente si trova in una situazione di "sovraindebitamento", come prevista dall'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I. ovvero in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Risulta altresì incontestabile che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) C.C.I.I., la signora Rizzo può definirsi "consumatore", avendo assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti di legge, il gestore ha potuto constatare che non ricorrono le condizioni soggettive ostative di cui all'art 69 CCII in quanto la signora Rizzo: 1) non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda; 2) non ha già beneficiato dell'esdebitazione per cinque anni; 3) non ha determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, malafede o frode, come *ut supra* argomentato.

La scrivente ritiene inoltre che la documentazione prodotta a sostegno del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore predisposto dalla ricorrente, oltre



a quella successivamente da questa integrata su espressa richiesta, previa verifica con i dati acquisiti presso le banche dati e gli uffici pubblici, possa ritenersi completa e sufficiente a ricostruire la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della debitrice.

Conseguentemente come richiesto dall'art. 68 comma 2 CCII si esprime giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione.

Si attesta quindi sia la veridicità e completezza dei dati sia che il piano esposto, su cui si basa la proposta, e condizionato alla sospensione immediata della procedura esecutiva mobiliare pendente innanzi al Tribunale di Roma R.G.E. 9518/2021 con udienza fissata al 26/06/2024 G.E. Dott.ssa Liverani, risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori.

Si allegano alla presente relazione i seguenti allegati:

- 1) istanza di avvio di procedura di sovraindebitamento presso OCC Forense di Roma, prot. n. 24054/23
- 2) accettazione incarico gestore della crisi
- 3) comunicazioni del 24/11/2023 ex art. 68 comma 4 CCII
 - 3a) risposta Regione Lazio – Area decentrata Tassa Automobilistica Lazio Nord e Sud del 09/01/2024
 - 3b) risposta Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Roma del 03/01/2024
 - 3c) risposta Agenzia delle Entrate Riscossione con comunicazione pec del 12/01/2024;
- 4) certificato casellario e carichi pendenti
- 5) certificato stato di famiglia e contestuale residenza signora Stefania Rizzo del 03/05/2024
- 6) richiesta precisazione del credito a Fino 1 Securitisation Srl e per essa Doalue SpA;
- 7) richiesta precisazione del credito Ford Credit Italia Spa;
- 8) richiesta precisazione del credito Deutsche Bank S.p.A.;
- 9) richiesta precisazione del credito Ama S.p.A.;
- 10) richiesta precisazione del credito Agos Ducato S.p.A.;
- 11) richiesta precisazione del credito Ing Bank NV;
- 12) richiesta precisazione del credito Intesa San Paolo S.p.A.;
- 13) preventivo OCC del sottoscritto per accettazione in data 16/04/2024
 - 13a) bonifico primo acconto OCC;
 - 13b) bonifico secondo acconto OCC
- 14) risposta Fino 1 Securitisation e per essa Doalue Spa del 03/05/2024
 - 14a) fideiussione Unicredit S.p.A.



- 15) risposta Agos Ducato S.p.A. del 17/04/2024
- 15a) contratto Agos Ducato Spa del 30/07/2010
- 16) risposta Deutsche Bank del 30/04/2024
- 17) contratto finanziamento Deutsche Bank
- 18) piano ammortamento contratto finanziamento Deutsche Bank
- 19) pec Ford Credit Italia S.p.A.
- 20) precisazione credito ING. Bank N.V. del 03/05/2024
- 21) contratto fideiussione specifica del 26/03/2021 Intesa San Paolo SpA
- 21a) piano ammortamento con pagamenti effettuati
- 22) visura catastale nazionale
- 23) visura catastale potenza
- 24) Visura storica nominativa PRA
- 25) dichiarazione sostitutiva atto notorio su c/c, depositi, assic., TFR
- 26) Estratti conto corrente [REDACTED] dal 01/01/19 al 31/03/24
- 27) Estratti conto corrente [REDACTED] dal 01/01/19 al 31/03/24
- 28) Estratti conto corrente e/o lista movimenti [REDACTED] dal 15/03/23 al 31/03/24
- 29) Estratti conto corrente e/o lista movimenti [REDACTED] dal 01/04/19 al 31/12/2023
- 30) Dichiarazione ex art 547 cpc resa da [REDACTED]
- 31) Visura camerale nominativa su partecipazioni societarie
- 32) Visura di non esistenza protesti
- 33) Dichiarazione sostitutiva di atto notorie su spese mantenimento
- 34) Preliminare di compravendita del 06/02/2020
- 35) Contratto definitivo di compravendita del 24/06/2020
- 36) Atto di rinuncia di eredità della signora [REDACTED]
- 37) Comunicazione datore di lavoro su somma accantonata del 04/04/24
- 38) Foglio calcolo merito creditizio su Agos Ducato Spa
- 39) Foglio calcolo merito creditizio su Deutsche Bank Spa
- 40) Foglio calcolo merito creditizio su Ford Credit Italia Spa

Roma, li 18/06/2024

Il Gestore della Crisi da sovraindebitamento
incaricato dall'OCC Forense di Roma
Avv. Silvia Volpicelli

